ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

UFFICIO STUDI GIURIDICI

Associazione maggiormente rappresentativa fondata il 17 marzo 1981 da Agenti, Sottufficiali, Ufficiali, Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale
Riconoscimento del Ministero LL.PP. – Decreto 10 dicembre 1993, n. 651
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 2 marzo 2000

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO SU PARCHEGGI A PAGAMENTO E SOSPENSIONE BREVE

Ne avevamo parlato a lungo durante tutto il lungo **Tour ANVU-LA TRIBUNA** che dal 6 dicembre 2024 al 12 aprile 2025 abbiamo fatto per tutta la penisola portando ed analizzando le modifiche della Legge 177/2024 a tutti i colleghi, Autorità e semplici cittadini.
Durante quelle giornate ci siamo spesso soffermati sulla modifica delle sanzioni per quanto attiene ai parcheggi tariffati ed a pagamento, e personalmente avevo sostenuto il contrario di quanto invece contenuto nella Circolare ministeriale del 20 dicembre 2024, ossia che la maggiorazione tariffaria non era soggetta allo sconto del 30%. In detta Circolare invece veniva riportato che la maggiorazione si aggiungeva alla sanzione per farne parte unica e quindi subiva lo stesso sconto.

Ora cambia tutto!
Infatti con la **Circolare del Ministero dell'Interno 300/STRAD/1/0000019441.U/2025 del 25 giugno 2025,** recante "Legge 25 novembre 2024 n. 177 – Chiarimenti", si interviene su due degli aspetti delle modifiche, i parcheggi a pagamento, per l'appunto, e la sospensione breve.

Precisando meglio, il Ministero, facendo proprio anche un parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è entrato nella maggiorazione tariffaria per le ZTL tariffate e per i parcheggi a pagamento indicando che: "Si ritiene opportuno precisare taluni aspetti su quegli argomenti che, dopo questa prima fase di applicazione, hanno richiesto un ulteriore approfondimento.
Come indicato nella predetta circolare (quella del 20 dicembre 2024), le somme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell'importo delle sanzioni seguendo così le regole di cui agli art. 202, 203 e 208 del Codice della Strada. L'applicazione del principio è stata oggetto di interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale, per le quali si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti.
Al fine di determinare l'importo delle sanzioni da corrispondere si ritiene di dover tenere presente che gli art. 202 e 203 prevedono dei meccanismi per i quali, in determinate circostanze, l'importo minimo e massimo delle sanzioni previste per le singole violazioni possono variare. Pertanto quando nelle ipotesi in argomento è previsto che la tariffa non corrisposta venga recuperata attraverso la maggiorazione della sanzione edittale, occorre tenere in considerazione che quest'ultima venga preliminarmente determinata applicando le variazioni previste.

Tuttavia le variazioni non possono interessare anche la tariffa da recuperare, il cui importo dopo essere stato calcolato sulla base delle indicazioni normative .. deve essere applicato a quello della sanzione calcolato secondo le predette variazioni. Infatti la ratio delle nuove disposizioni è finalizzata al recupero della

tariffa non corrisposta attraverso una modalità del tutto nuova che prescinde dall'applicazione della procedura esclusiva prevista per i crediti di natura civilistica e pertanto deve essere recuperata integralmente. "

Il Ministero poi prosegue e formula alcuni esempi:

In caso di mancata corresponsione della tariffa pari a 5 Euro nell'ipotesi di cui al comma 14 bis (dell'art. 7) alla luce delle nuove considerazioni, l'importo delle sanzioni dovute, maggiorate dell'importo della tariffa non corrisposta, deve essere calcolato nel seguente modo:

- Pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione: La sanzione prevista di euro 83 deve essere maggiorata di 5 euro diventando di 88 Euro;
- Pagamento scontato del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione ridotta a 58,10 euro deve essere maggiorata di 5 euro, diventando di 63,10 euro;
- Pagamento dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione prevista di 166 euro deve essere aumentata di 5 euro diventando così 171 euro."

Ovviamente questa ipotesi e questo calcolo, valgono anche per i casi di cui al comma 15 e 15.1 dell'art. 7 per i parcheggi a pagamento, per cui si applicherà la seguente formula:

Sanzione per mancata esposizione del ticket:

- Pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione: La sanzione prevista di euro 42 deve essere maggiorata di 5 euro diventando di 47 Euro;
- Pagamento scontato del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione ridotta a 29,40 euro deve essere maggiorata di 5 euro, diventando di 34,40 euro;
- Pagamento dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione prevista di 173 euro deve essere aumentata di 5 euro diventando così 178 euro.

Inoltre il Ministero precisa nella citata Circolare che: "la mancata corresponsione della tariffa dovuta per la sosta a pagamento deve essere maggiorata per un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario… ad esempio se è prevista una tariffa di 2 euro per ogni ora di sosta dalle 08,00 alle 20,00, l'intero periodo tariffario giornaliero si determina moltiplicando 2 euro per 12 ore, corrispondente a 24 euro.

In tali casi, quando sia prevista una tariffa agevolata per l'intera giornata, atteso il tenore della norma che richiama "l'intero periodo tariffario" riferito al "giorno

Ass. Nostra Vis Urbis

di calendario in cui avviene l'accertamento", si ritiene che l'importo che determina la maggiorazione della sanzione deve corrispondere a quello agevolato.

Qui il Ministero non fa l'esempio, ma è chiaro che, nel caso di prima della sosta di 2 euro a ora, se esiste una tariffa agevolata di 10 euro giornaliere, l'importo della maggiorazione dovrà esser della tariffa agevolata di 10 euro e non di 24 euro.

"IN OGNI CASO, SI RITIENE OPPORTUNO CHE GLI IMPORTI DELLA SANZIONE E DELLA TARIFFA SIANO RIPORTATI NEL VERBALE DI CONTESTAZIONE IN MODO DISTINTO AL FINE DI EVITARE CHE POSSA ESSERE APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE IN MODO ARBITRARIO".

E qui, mi piace sottolinearlo, il Ministero ricalca pari pari quello che ho sostenuto nel corso del Tour ANVU-LA TRIBUNA, a partire dalla data del 6 dicembre 2024 a Giaveno (TO), prima ancora che uscisse la circolare del 20 dicembre; allo scrivente sembrava opportuno separare i due importi nel preavviso, ed ovviamente nel sottostante verbale, ed applicare lo sconto solo sulla sanzione e non sulla maggiorazione. Poi ovviamente l'intera Polizia Locale si è dovuta adeguare alle indicazioni del Ministero ma ho continuato a sostenere l'evidente discrasia.

La seconda parte della Circolare va a chiarire la normativa sulla Sospensione breve della patente di guida che si applica nel momento in cui si interviene per sanzionare il comportamento del conducente in alcune specifiche violazioni e si acclara che lo stesso è in possesso di meno di 20 punti sulla patente.

Il Ministero aveva già chiarito che l'accertamento del trasgressore doveva corrispondere con quello della violazione, ossia essere nello stesso momento temporaneo e non potesse applicarsi la norma di cui all'art. 218 ter quando il trasgressore fosse identificato successivamente all'accertamento della violazione.

Nella Circolare del 25 giugno, quindi, si precisa che è ammissibile la contestazione del 218 ter quando l'accertamento è fatto sulla base della ricostruzione di un incidente stradale posto che il trasgressore è stato identificato al momento della commissione della violazione durante i rilievi del sinistro medesimo. Ed anche questo aspetto, era stato illustrato dal sottoscritto nel Tour.
Il Ministero precisa che è altresì ammissibile l'accertamento del 218 ter quando si verifichi l'esame dei dati della carta del conducente o del disco cronotachigrafo o del dispositivo di controllo ai sensi dell'art. 174 perché anche in questo caso il trasgressore è identificato al momento stesso dell'accertamento della violazione.

Archivio ANVU

Invece, conferma il Ministero, NON E' APPLICABILE QUANDO IL TRASGRESSORE E' IDENTIFICATO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO SIA ALLA COMMISSIONE SIA ALL'ACCERTAMENTO SIA ALLA CONTESTAZIONE, COME AVVIENE NEI CASI DI CUI ALL'ART. 180 COMMA 8 e ALL'ART. 126 BIS CDS.

Nel caso di sospensione breve di titolare di patente rilasciata all'estero, sebbene l'art. 218 ter non rinvii espressamente alle disposizioni dell'art. 135, comma 5, SI RITENGONO APPLICABILI LE PROCEDURE IVI PREVISTE, quindi la patente viene ritirata e scatta la sospensione breve.

Infine, conclude il Ministero dell'Interno, si sottolinea che per effetto dello specifico riferimento alla Patente di guida, l'istituto della sospensione breve può trovare applicazione solo in considerazione del punteggio risultante su tale documento e non da quello risultante dal possesso della CQC o del CAP tipo KB.

Come evidente, il Ministero ha modificato l'impostazione precedentemente espressa in materia di maggiorazione tariffaria, anche in conseguenza del fatto che la norma era stata applicata diversamente sulla miriade di comuni della penisola, e che taluni, compreso il sottoscritto, non ritenevano corretto che lo sconto fosse applicato alla maggiorazione tariffaria ma si erano dovuti adeguare, nella stragrande maggioranza, attendendo un pronunciamento da parte del MIT e dell'Interno.

Ora attendiamo le successive Circolari, di cui sono in corso avanzato di redazione quella sui Contrassegni dei Monopattini e conseguente obbligo assicurativo, e quella sull'Alcolock con conseguente applicazione dell'obbligo di installazione ed utilizzo dell'apparecchiatura scaturente dalla condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza.

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
RESP.LE UFFICIO STUDI GIURIDICI
Cav. Dott. Roberto Benigni

Ars Nostra Vis Urbis